

Zimbra

canio.mazzaro@comune.moncalieri.to.it

protocollo di sorveglianza sanitaria**Da :** Canio Mazzaro <canio.mazzaro@comune.moncalieri.to.it>

lun, 21 mag 2018, 08:05

Oggetto : protocollo di sorveglianza sanitaria

1 allegato

A : Roberto Biancato <roberto.biancato@comune.moncalieri.to.it>, Cristina Romagnolli <cristina.romagnolli@comune.moncalieri.to.it>, Lorenzo Fogliato <lorenzo.fogliato@comune.moncalieri.to.it>, Donatella Mazzone <donatella.mazzone@comune.moncalieri.to.it>, Cinzia Miglietta <cinzia.miglietta@comune.moncalieri.to.it>, Davide Orlandi <davide.orlandi@comune.moncalieri.to.it>, Nicola Palla <nicola.palla@comune.moncalieri.to.it>, Elena Ughetto <elena.ughetto@comune.moncalieri.to.it>, Daniel Lentini <daniel.lentini@comune.moncalieri.to.it>, Luciano Mosca <luciano.mosca@comune.moncalieri.to.it>, Giuseppe Tomaselli <giuseppe.tomaselli@comune.moncalieri.to.it>

Cc : Girolamo Fici <girolamo.fici@comune.moncalieri.to.it>, valter losano <valter.losano@comune.moncalieri.to.it>, Massimo Feltrin <massimo.feltrin@comune.moncalieri.to.it>, Giuliana Cerrato <giuliana.cerrato@comune.moncalieri.to.it>, Asilo Arcobaleno <asilo.arcobaleno@comune.moncalieri.to.it>, Asilo Piccoloprincipe <asilo.piccoloprincipe@comune.moncalieri.to.it>, Laura Grosso <laura.grosso@comune.moncalieri.to.it>, Armando Nizza <armando.nizza@comune.moncalieri.to.it>, d.papini <d.papini@cemdiagnostica.it>, franco <franco.puggioni1@tin.it>

c.a. Datori di lavoro

c.a. RLS

Inoltre il protocollo di sorveglianza sanitaria datato 14 maggio 2017 redatto e sottoscritto dal dott. Franco Puggioni, in qualità di medico competente dell'Ente, in quanto riveduto in alcune parti.

Nel documento in argomento si è tenuto in considerazione:

- l'aggiornamento della valutazione del rischio chimico;
- l'aggiornamento del documento di valutazione rumore e vibrazioni;
- la messa a disposizione della vaccinazione antitetanica per i lavoratori del Corpo di Polizia Locale che svolgono attività sul territorio;
- l'impostazione del prospetto visite esami e periodismo.

Il collega Nizza Armando passerà nei prossimi giorni presso i Vs. uffici per la sottoscrizione della presente email che viene allegata al protocollo di sorveglianza sanitaria in prima pagina.

Allegato: protocollo di sorveglianza sanitaria datato 14/05/2018

Ringrazio e saluto

firmato Canio Mazzaro

dott. Roberto Biancato

dott.ssa Cristina Romagnolli

dott. Lorenzo Fogliato

dott.ssa Donatella Mazzone



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left: Roberto Biancato, Cristina Romagnolli, Lorenzo Fogliato, and Donatella Mazzone.

dott.ssa Cinzia Miglietta

dott. Davide Orlandi

dott. Nicola Palla

dott.ssa Elena Ughetto

RSPP arch. Canio Mazzaro

RLS dott. Daniel Lentini


RLS sig. Luciano Mosca

RLS sig. Giuseppe Tomaselli

[Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines]



--
Città di Moncalieri (TO)
Servizio di prevenzione e protezione
arch. Canio Mazzaro
tel. 011-6401.332 - fax 011-6401.334
cell. 320-43.65.319
email: canio.mazzaro@comune.moncalieri.to.it

 **protSS-Puggioni(2018-05-14).pdf**
2 MB



Dr. Franco PUGGIONI

Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro

c/o C.E.M. Diagnostica Medica

strada Genova, 56 - 10024 Moncalieri (TO)

Cod. Fiscale PGGFNC60D26L219Y.

Recapito telefonico Società C.E.M. Diagnostica Medica tel. 011-640.38.35.

Moncalieri, 14 maggio 2018

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE COMUNE DI MONCALIERI

PREMESSA

La valutazione del rischio sanitario e del relativo protocollo sanitario è parte integrante del documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro (D.L.) è tenuto a redigere ai sensi degli art. 17 comma 1 lettera a) ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per la quale, ai sensi dell'art. 29 comma 1) del D.Lgs. 81/2008, è richiesta la collaborazione del medico competente (MC) così come definito dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che deve essere redatto entro i termini di legge, nonché ogni qual volta intervengano modifiche nel ciclo lavorativo che richiedano un aggiornamento del protocollo sanitario. Lo stesso D.Lgs. all'art. 39 comma 4, prescrive che il DL assicuri al MC le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente è chiamato a svolgere le attività previste dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 per un esaustivo adempimento del decreto stesso tra le quali vi sono:

- collaborazione alla valutazione del rischio anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di informazione e formazione, all'organizzazione del primo soccorso aziendale (lettera a);
- istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie (lettera c);
- informazione ai lavoratori e, a richiesta, agli RLS sul significato degli accertamenti sanitari fatti (lettera g);
- informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria (lettera h);
- partecipazione alla riunione periodica (art. 35 del D.Lgs. 81/2008) da tenersi almeno una volta l'anno, inerente la prevenzione e protezione dai rischi comunicando per iscritto i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata (lettera i);
- effettuazione almeno una volta all'anno del sopralluogo negli ambienti di lavoro (lettera l);
- effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista (art. 41);
- effettuazione di quanto ancora previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 tra i quali espressione di giudizi di idoneità specifica alla mansione, effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore se correlate al rischio professionale o alle sue condizioni di salute se suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende:

- o la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- o la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- o la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- o la visita medica in occasione di cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione;



- o la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione;
- o la visita medica preventiva in fase preassuntiva.

ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI

La legge 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*" ha previsto per alcune categorie lavorative, l'obbligo del controllo a cura del medico competente, di possibili stati di alcol dipendenza.

L'ente è quindi soggetto al campo di applicazione della legge 125/2001 e della successiva Intesa Conferenza Stato Regione del 16/03/2006 concernente il divieto di somministrazione ed assunzione di alcolici sul luogo di lavoro.

Di seguito si riportano a stralcio le attività lavorative, previste nell'allegato 1 della sopraccitata Intesa del 2006, che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e che sono presenti nell'ente:

"..... *omissis*

5) *addetto ai nidi materni*

6) *attività di insegnamento nelle scuole pubbliche*

7) *mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi*

8) *mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto*

p) *addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci*

10) *lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza*"

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 26/10/2015, n. 29-2328 dal titolo: "*Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative ai sensi Allegato "1" dell'Intesa Stato Regioni del 16/03/2006 Revoca del D.G.R. n. 21-4814 del 22/10/2012*" il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a zero per le attività lavorative sopraindicate.

L'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol 2 ore circa per smaltire 1 unità alcolica, una unità alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo che sono contenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione (12°), in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione (4,5°) o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico (40°).

La suddetta delibera stabilisce inoltre che nelle attività lavorative individuate nell'allegato 1 dell'intesa Stato Regioni del 16/03/2006 la sorveglianza sanitaria è obbligatoriamente prevista dal MC, il quale interviene per valutare:

- 1) uno stato di intossicazione acuta di alcool (finalizzata ad evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici possa cagionare danni a se medesimo o a terzi) tramite accertamenti "*a sorpresa con etilometro*";
- 2) abuso cronico di alcool con eventuale alcol dipendenza tramite controlli periodici basati su test ematici (I livello: emocromo, AST, ALT, GGT - II livello: alcolemia, CDT - III livello: ETG su urine)

ACCERTAMENTO ASSENZA SOSTANZE PSICOATTIVE (DROGHE)

Ai sensi delle linee di indirizzo Regionali D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009 in merito all'applicazione dell'intesa Stato Regioni del 30/10/2007 e dell'Accordo Stato Regioni del 18/09/2008 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio, s'invita il datore di lavoro a comunicare i nominativi dei lavoratori di cui allegato 1 dell'intesa del 30/10/2007 sopraccitata, da sottoporre agli accertamenti previsti.

Nell'allegato 1 dell'Intesa sono indicate le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi. Tra le mansioni indicate vi è la seguente ritrovabile all'interno dell'Ente Comune di Moncalieri e precisamente "*..... omissis n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci*" . Nell'ambito del magazzino Comunale sono presenti per la movimentazione terra e merci una pala meccanica (tipo bobcat) ed un carrello elevatore.



RISCHIO BIOLOGICO

Per quanto riguarda il rischio biologico, mirato alle malattie a trasmissione ematica ed aerea per i lavoratori presso le scuole e gli asili nido e per i vigili urbani, appare un rischio basso e mitigato dal corretto utilizzo dei DPI in caso di eventuali emergenze.

Si procederà ad eventuali accertamenti mirati solo ed esclusivamente in caso di eventi che configurino le caratteristiche di infortuni sul lavoro che abbiano causato eventuale rischio di esposizione.

Per le malattie a trasmissione per via aerea, per quanto riguarda la Polizia Locale contatti con comunità a maggior rischio quali i campi nomadi con episodi di esposizione diretta a colpi di tosse, starnuti, colluttazioni con sputi o diretto contatto con la saliva altrui; per gli operatori di asili nido ogni qualvolta pervengano segnalazioni che l'infante o i suoi congiunti risultino affetti da malattie contagiose trasmissibili per via aerea. Gli accertamenti previsti sono l'intradermoreazione di Mantoux e, in caso di positività l'Rx del torace

Per le malattie trasmissibili per via parenterale: in occasioni di punture con aghi, ferite da taglienti di sospetta contaminazione con agenti biologici. Gli accertamenti previsti consistono nello screening ematologico mirato ad epatite B e C e HIV

Il rischio al quale sono esposti tali categorie di lavoratori è da considerarsi "rischio generico aggravato", quindi simile a quello al quale è esposta la popolazione generale (es. uso mezzi pubblici o locali pubblici affollati), che viene a contatto con persone presunte sane, ma accentuato dall'occasione di lavoro che espone a contatti più frequenti con potenziali portatori di contaminanti biologici.

VACCINAZIONE ANTITETANICA

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ai sensi della Legge n. 292/1963 e s.m.i. per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come da specifico elenco di cui all'art. 1 della stessa legge sopraccitata di cui si riportano di seguito le categorie d'interesse per questo Ente: "..... *cantonieri, stradini,, operai e manovali addetti all'edilizia,, asfaltisti,*"

Si fa pertanto richiesta per le categorie indicate di presentarsi alla visita muniti di tesserino attestante l'avvenuta vaccinazione.

La vaccinazione antitetanica rappresenta per il Datore di Lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del lavoratore esposto al rischio di contrarre il tetano (ovviamente il datore di lavoro ha prima l'obbligo di ridurre al minimo tecnicamente fattibile l'esposizione a rischio alla fonte).

Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzia per i lavoratori un rischio di esposizione all'agente biologico in questione, nei settori lavorativi in cui vi è uso deliberato di agenti biologici, o comunque in tutte quelle attività valutate, in collaborazione con il medico competente, e non comprese negli elenchi sopraccitati, ma comunque ritenute a rischio di esposizione al *Clostridium tetani*, la vaccinazione antitetanica, per quei lavoratori esposti al rischio di tetano, rappresenta una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale.

Rilevato quanto indicato al paragrafo precedente e considerate le attività sul territorio svolte dai lavoratori del Corpo di Polizia Locale sarà messa a disposizione la vaccinazione antitetanica.

RISCHIO CHIMICO

Visto il DVR del rischio chimico si evidenzia che il livello di rischio per l'esposizione risulta basso per la sicurezza rilevante per la salute. Per i lavoratori la cui mansione prevede un'esposizione al rischio chimico verrà effettuata una spirometria con cadenza annuale.

Per il rischio chimico inerente l'uso di benzine essendo il medesimo occasionale e di modesta entità non si è proceduto all'apertura del registro degli esposti. A titolo cautelativo verrà eseguito il monitoraggio ematico dell'acido trans-muconico.

Per gli operatori che svolgono attività di verniciatura della segnaletica stradale orizzontale, in considerazione dell'utilizzo significativo di solventi aromatici, si procede al dosaggio urinario dell'acido ippurico e metil ippurico urinari a titolo cautelativo.



ADDETTI PRIMO SOCCORSO ED ADDETTI EMERGENZA/ANTINCENDIO

Per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti emergenza/antincendio non è prevista sorveglianza sanitaria specifica; verrà valutato il loro stato di salute durante la visita medica effettuata nell'ambito del periodismo della sorveglianza sanitaria inerente la loro mansione lavorativa.

Nel caso di nuova assegnazione di lavoratori quali addetti, il datore di lavoro richiederà al medico competente di valutare le condizioni di salute in rapporto ai rischi specifici dell'incarico al quale verrà adibito. Verrà rilasciato dal MC un parere scritto sulla presenza o assenza di eventuali controindicazioni all'affidamento dell'incarico in argomento al lavoratore da parte del D.L.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fermo restando l'obbligo per legge, da parte di ogni datore di lavoro, di adottare tutte le misure tecnologicamente idonee a prevenire l'insorgenza di patologie professionali, ricordo che la prevenzione si deve attuare in primo luogo sull'ambiente di lavoro e, solo quando ciò non sia tecnologicamente possibile, sul singolo dipendente.

- 1) Si rammenta la necessità di annotare puntualmente sul registro infortuni gli eventi accaduti e come il datore di lavoro sia tenuto a organizzare procedure di primo soccorso al fine di garantire in caso di emergenza un'adeguata assistenza al lavoratore e un eventuale rapido e sicuro trasporto al posto di pubblico soccorso più vicino, designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione di cui sopra che dovrà effettuare idoneo corso di formazione, predisporre la presenza all'interno dell'unità produttiva delle attrezzature di primo soccorso aventi le caratteristiche minime previste dalla normativa vigente. A tale proposito si ritiene pertanto necessario controllare periodicamente la cassetta di primo soccorso e i pacchetti di medicazione al fine di verificarne il contenuto (materiale scaduto o mancante);
- 2) si sottolinea la necessità dell'effettuazione di attività di formazione e informazione sui rischi presenti in ambito lavorativo e valutati nel documento di valutazione dei rischi;
- 3) si ricorda che, in caso di mancato uso delle protezioni consigliate (DPI), l'addetto è da considerare non idoneo. Ricordo inoltre, che, i mezzi di protezione specifici (guanti, occhiali, mascherine, indumenti di lavoro, scarpe) sono esclusivamente personali e non devono essere mai condivisi tra più addetti. La scelta dei DPI deve avvenire con il consenso dei lavoratori, non deve essere generica ma deve risultare adeguata alla particolare esposizione per cui vengono utilizzati;
- 4) si prega di dare sollecita comunicazione in caso di cambiamenti del ciclo lavorativo, delle attrezzature e dei prodotti d'uso utilizzati, delle mansioni a cui sono dedicati gli addetti (per permettere al MC di adeguare correttamente il protocollo medico-lavorativo);
- 5) i dipendenti in assunzione esposti a lavorazioni classificate a rischio devono sempre essere sottoposti a visita medica (naturalmente con i relativi esami). Il non adempiere a queste disposizioni di legge è una violazione che espone l'ente all'erogazione di sanzione ma soprattutto lo priva della possibilità di identificare l'idoneità fisica di un addetto in assunzione alla mansione cui intende adibirlo;
- 6) i dipendenti assenti alla visita medica devono sempre essere recuperati (quanto prima ed a cura dell'ente). In tale eventualità Vi invito pertanto a contattarmi con sollecitudine per il recupero delle visite in tempo utile.

Allegato:

- prospetto sorveglianza sanitaria: visite esami e periodismo datato 14 maggio 2018

In fede

Il medico competente
(dott. Franco Puggioni)

dott. Franco Puggioni



PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

anno 2017 - 2018

- prospetto visite esami e periodismo -

MANSIONI	RISCHI	PERIODISMO visite	ESAMI	PERIODISMO esami
Impiegato amministrativo	VDT > 20 ore settimanali	visita medica annuale	visiotest	quinquennale età < 50 anni
	VDT < 20 ore settimanali	visita preventiva ai fini individuazione stati di ipersuscettibilità	-----	biennale età > 50 anni
Archivista con attività di MMC	MMC	visita medica annuale	-----	-----
Addetto al magazzino (economato)	VDT MMC	visita medica annuale	visiotest	quinquennale età < 50 anni
				biennale età > 50 anni
Addetto al centro stampa	VDT	visita medica annuale	visiotest	quinquennale età < 50 anni
	MMC chimico			annuale
Assistente pedagogico	biologico	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale
Collaboratore servizi educativo assistenziali	MMC rischi per la sicurezza di terzi		alcoltest con etilometro questionario bevande alcoliche	
Esecutore servizi educativo assistenziali	biologico	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale
	MMC chimico		spirometria	



MANSIONI	RISCHI	PERIODISMO visite	ESAMI	PERIODISMO esami	
Lavoratori Corpo di Polizia Locale con attività sul territorio	uso armi da fuoco (rischi per la sicurezza di terzi)	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale	
	assunzione bevande alcoliche (acuta e cronica)		alcoltest con etilometro questionario bevande alcoliche		
	biologico (tetano)		vaccinazione antitetanica	decennale	
	VDT > 20 ore settimanali			visiotest	quinquennale età < 50 anni
					biennale età > 50 anni
Se l'attività al VDT è < 20 ore settimanali verrà effettuata per tale rischio solo visita preventiva ai fini dell'individuazione di stati di ipersuscettibilità. Nelle successive visite annuali non si prenderà in considerazione il rischio VDT					



MANSIONI	RISCHI	PERIODISMO visite	ESAMI	PERIODISMO esami
Tecnico con attività di cantiere	lavori in quota (> 2,00 m di altezza)	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale
	biologico (punture da imenotteri)		alcoltest con etilometro	
			questionario bevande alcoliche	
	biologico (tetano)		valutazione anamnestica se positiva IgE specifiche	decennale
	VDT > 20 ore settimanali		vaccinazione antitetanica	
		visiotest	quinquennale età < 50 anni	
			biennale età > 50 anni	



MANSIONI	RISCHI	PERIODISMO visite	ESAMI	PERIODISMO esami
Operaio settore gestione e infrastrutture edile idraulico elettricista	lavori in quota (> 2,00 m di altezza)	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale
			alcoltest con etilometro	
	questionario bevande alcoliche			

	valutazione anamnestica se positiva IgE specifiche			
	chimico		spirometria	-----
	vibrazioni (mano-braccio) (corpo intero)		audiometria esposiz. > 85 dB	
	rumore (Lex > 80 dB)		audiometria esposiz. < 85 dB	biennale
biologico (tetano)	vaccinazione antitetanica	decennale		
Operaio settore gestione e infrastrutture addetto segnaletica stradale addetto verde pubblico	lavori in quota (> 2,00 m di altezza)	visita medica annuale	ematochimici (vedi nota 1)	annuale
			alcoltest con etilometro	
	questionario bevande alcoliche			

	valutazione anamnestica se positiva IgE specifiche			
	chimico		spirometria	-----
	vibrazioni (mano-braccio) (corpo intero)		acido ippurico e metil ippurico urinari	
	rumore (Lex > 80 dB)		acido trans-muconico urinario	-----
	biologico (tetano)		audiometria esposiz. > 85 dB	
			audiometria esposiz. < 85 dB	biennale
	vaccinazione antitetanica	decennale		



MANSIONI	RISCHI	PERIODISMO visite	ESAMI	PERIODISMO esami
Operaio settore gestione infrastrutture addetto all'uso pala meccanica carrello elevatore	vibrazioni (corpo intero)	visita medica annuale	alcoltest con etilometro	annuale
	rischi per la sicurezza di terzi (alcol - droghe)		screening urinario per sostanze stupefacenti	
Sottoporre il lavoratore ad ulteriori esami secondo il periodismo previsto per la mansione edile / idraulico / elettricista <u>OPPURE</u> segnaletica stradale / verde pubblico				
Addetto attività di pronto intervento	lavori in quota (> 2,00 m di altezza)	visita medica annuale	ematocimici (vedi nota 1)	annuale
			alcoltest con etilometro	
			questionario bevande alcoliche	

	rumore (Lex < 80 dB)			
chimico				
biologico (punture da imenotteri)			valutazione anamnestica se positiva IgE specifiche	
biologico (tetano)			vaccinazione antitetanica	decennale
Quale addetto alle attività di pronto intervento può essere destinato anche un lavoratore con altre mansioni, in tal caso necessita sottoporre il lavoratore anche agli ulteriori esami presenti nella sua mansione principale.				
NOTA 1 Esami ematochimici di primo livello: emocromo, AST, ALT, GGT				
PERIODISMO ED EVENTUALI ULTERIORI VISITE SPECIALISTICHE O ESAMI INTEGRATIVI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA SARANNO PRESCRITTI A GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE				